

Documentazione formale insufficiente per provare l'esistenza delle operazioni

La Ctr Lombardia ricorda che la correttezza apparente non basta per la difesa

Marco Ligrani

L'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non comporta alcuna illegittima duplicazione d'imposta e il contribuente non può limitarsi a opporre la correttezza formale della propria documentazione. È questo, in estrema sintesi, il principio stabilito dalla Ctr Lombardia (presidente Palestra, relatore Crisafulli) con sentenza 324/26/2022 che, focalizzandosi sul riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuenti, rigetta l'appello di una società.

La vicenda prende le mosse da un controllo incrociato condotto nei confronti della Spa appellante e di altre società, scaturito da un'ampia attività istruttoria e di verifica condotta dalla guardia di Finanza, cui aveva fatto seguito una richiesta documentale dell'ufficio.

Al termine della verifica, alle società venivano contestate, ognuna per la propria posizione, sia l'emissione che l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Le Entrate procedevano a emettere i relativi avvisi di accertamento.

Altre società non li impugnavano, rendendoli definitivi. La Spa appellante, invece, proponeva ricorso e, a seguito del rigetto, instaurava il giudizio di appello, nel quale si costituiva l'ufficio.

Superata l'eccezione sul contraddittorio preventivo, la Ctr si è concentrata sul riparto dell'onere probatorio, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, pone a carico del contribuente la dimostrazione dell'effettività delle operazioni. Ma questa non può consistere nell'esibizione della documentazione formale, che non assolve all'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 del Codice civile.

Quanto alla duplicazione d'imposta, la sentenza pone in risalto la duplice e distinta violazione commessa, da un lato, dall'emittente (che ha tratto un provento illecito) e, dall'altro, dall'utilizzatore delle fatture fittizie (che ha dedotto il costo e detratto l'Iva). Per questo, conclude la Ctr, non può ravvisarsi nessuna violazione da parte dell'ufficio finanziario, che ha correttamente proceduto nei confronti di entrambi i soggetti alcuni dei quali, peraltro, non avendo impugnato l'accertamento avrebbero, di fatto, confermato quell'impianto accusatorio.

In merito, poi, alla prova della percezione del reddito da provento illecito, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale non rilevano gli

accordi intercorsi tra le parti e i pagamenti tracciati, anche perché gli stessi potrebbero essere stati precostituiti per dare una parvenza di regolarità all'operazione, ma nascondendo, in realtà, la restituzione degli importi pagati, salvo i costi richiesti dall'emittente (Cassazione 1134/2009).

© RIPRODUZIONE RISERVATA